

"Ventunesimodonna"
Corsico, in Via Parini n.9
Codice fiscale: 97651460152

VERBALE DELL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI

L'anno 2026, il giorno 2 ., del mese di _Febbraio_ alle ore 20,30 presso i locali di Via XXIV Maggio, 51 Corsico sono presenti n° **21** socie su **42** socie iscritte.

A seguito di elezione delle presenti è chiamata a presiedere la riunione la Sig.ra **Angela Callegari** ed a fungere da segretaria la Sig.ra **Anna Camana**

La Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto e che sono presenti n. 21 socie, come da foglio firme presenze, ai sensi del vigente Statuto, dichiara che l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione invitando a discutere ed a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo Statuto come da richiesta del Runts vedi allegato;
2. Esenzione imposte di registro e di bollo, delucidazione motivazione;
3. Varie ed eventuali.

Punto 1 - Modifiche allo Statuto come da richiesta del Runts vedi allegato

Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno la Presidente illustra le richieste avanzate dal Runts per adeguare lo statuto del nostro ente e permetterci di ottenere istanza di iscrizione

Di seguito, la Presidente spiega per gli articoli contestati le proposte di modifiche che è necessario apportare ai fini dell'adeguamento normativo.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto.

L'Assemblea, con voto all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

la Presidente e la Segretaria vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Punto 2 - Esenzione imposte di registro e di bollo, delucidazione motivazione

La Presidente fa presente alle socie che, come da delucidazioni date dalla funzionaria del Runts, gli adeguamenti statutari sono esenti dall'imposta di registro in quanto hanno lo scopo di adeguare gli atti

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
POLITICAL SCIENCE 301

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
POLITICAL SCIENCE 301

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
POLITICAL SCIENCE 301

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
POLITICAL SCIENCE 301

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
POLITICAL SCIENCE 301

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
POLITICAL SCIENCE 301

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
POLITICAL SCIENCE 301

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
POLITICAL SCIENCE 301

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
POLITICAL SCIENCE 301

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
POLITICAL SCIENCE 301

a modifiche o integrazioni normative, richieste direttamente dai loro uffici.

Punto 3 - varie ed eventuali.

Non avendo nessun altro dei presenti richiesto la parola e non essendoci altri punti da trattare, la Presidente dichiara conclusi i lavori dell'Assemblea alle ore **22**, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale

La Segretaria dell'Assemblea

Aura Cusani

La Presidente

Angela Belli

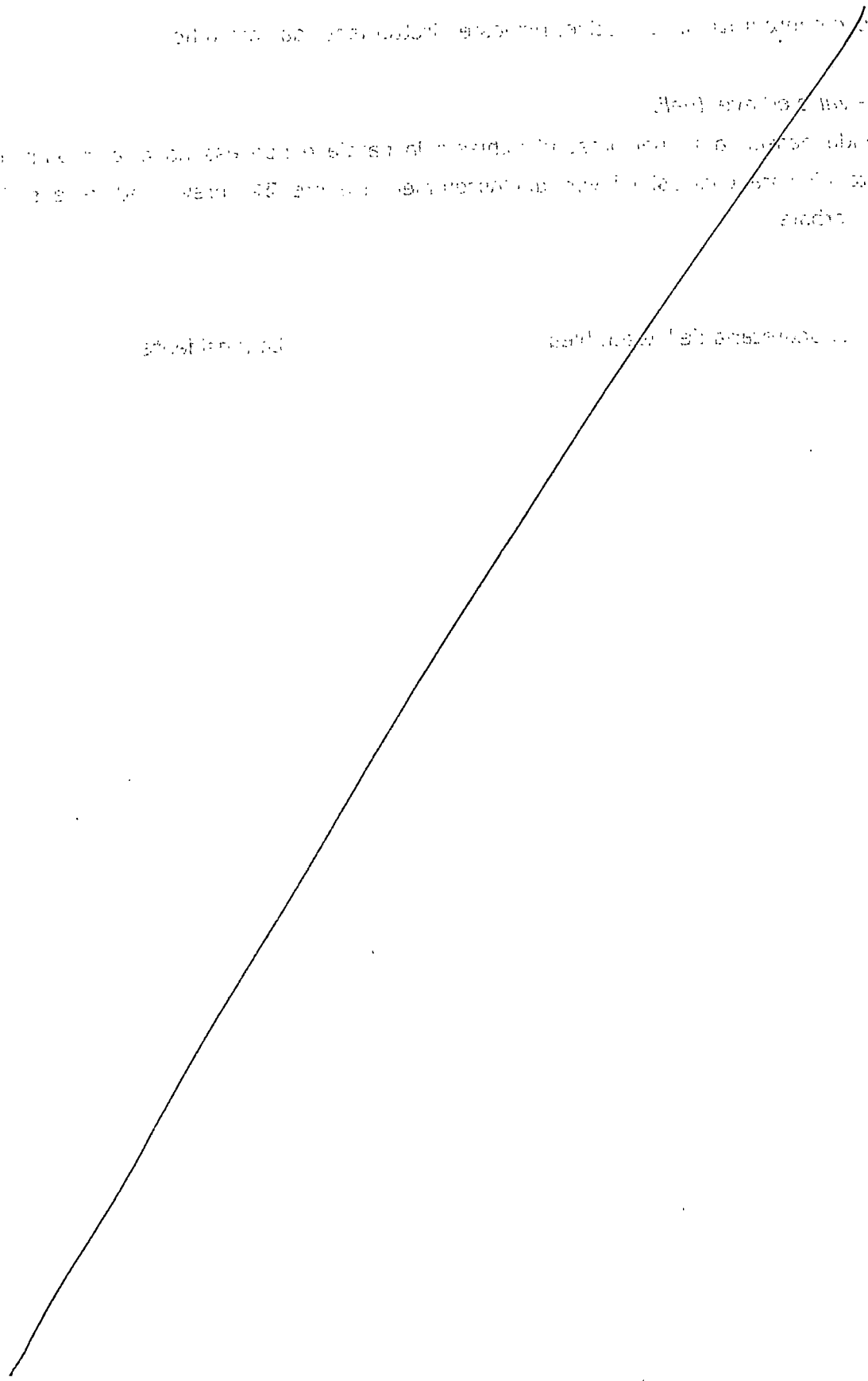
1. The first part of the document is a list of names.

2. The second part is a list of dates.

3. The third part is a list of times.

4. The fourth part is a list of times.

5. The fifth part is a list of times.



Per il Direttore Provinciale
Il Funzionario delegato
Luca MAZZEO

AGENZIA DELLE ENTRATE

DP I Milano - Uff. Territoriale di MAGENTA

ATTO REGISTRATO

IL 06.02.2026

AL N° 59 SERIE 3



STATUTO

Art. 1 Costituzione e sede

1.1. In conformità agli articoli 9, 17, 18, 21 e 33 della Costituzione italiana, e del

Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), si va ad approvare il nuovo statuto

dell'Associazione non riconosciuta di promozione sociale, culturale e politica di donne

"Ventunesimodonna APS-ETS" Con Sede in Corsico (Mi).

1.2. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune non

comporta all'Associazione necessaria modifica statutaria, ma bensì l'obbligo di

comunicazione agli uffici competenti, nonché ai registri nei quali è iscritta.

1.3. L'Associazione, adegua il proprio statuto ai sensi del d.lgs. 117/2017, come

ente del terzo settore e associazione di promozione sociale, persegue finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale nei confronti delle associate o di terzi, ha durata

illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in

modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale

durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non

siano imposte dalla legge.

1.4. L'Associazione si ispira alle norme del proprio ordinamento interno a principi

di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutte le associate.

1.5. Gli impianti, le strutture e le attività promosse dall'Associazione sono aperte a

tutte le socie, le quali hanno il diritto di fruirne liberamente nel reciproco rispetto, in

conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti interni.

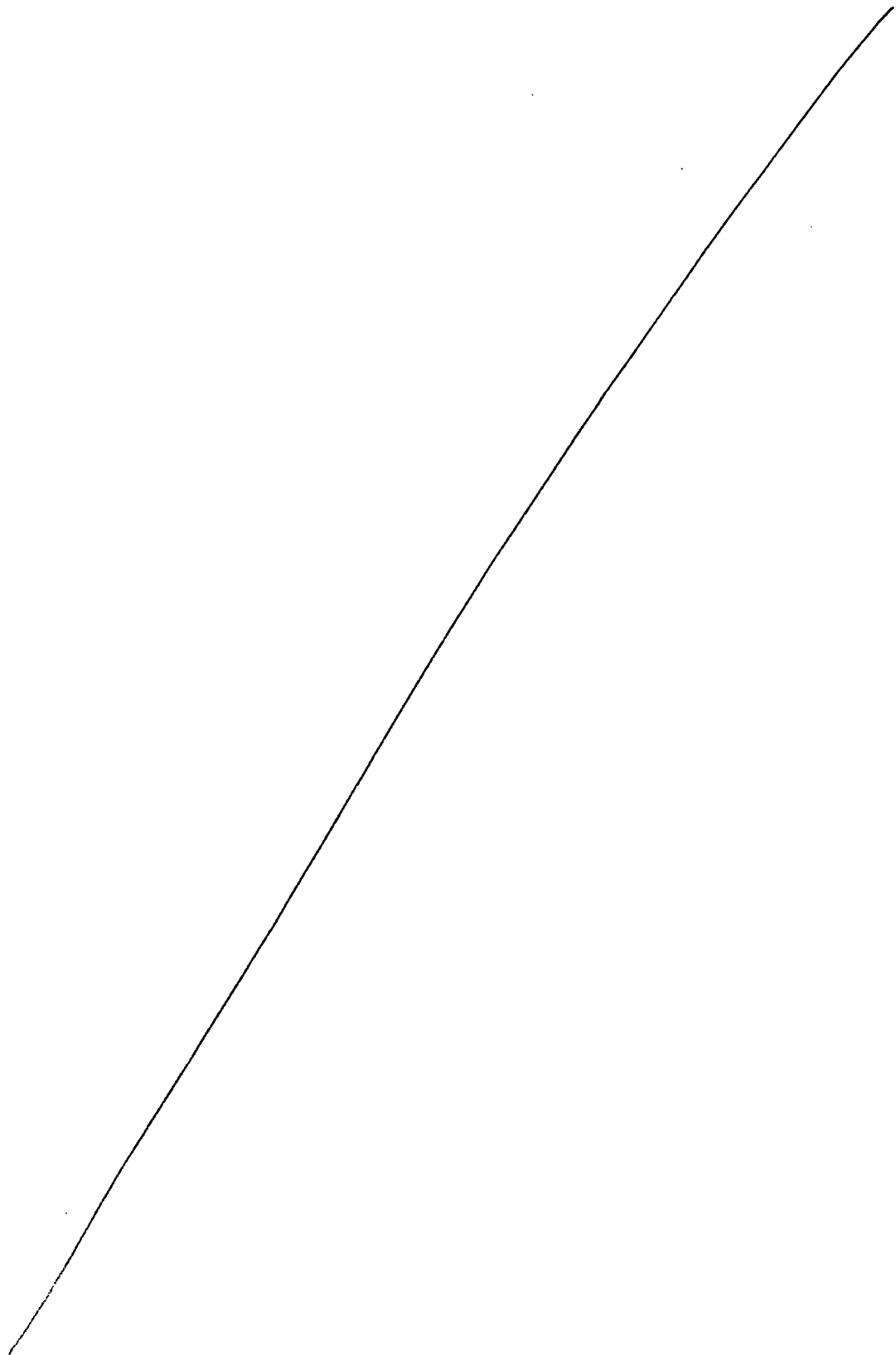
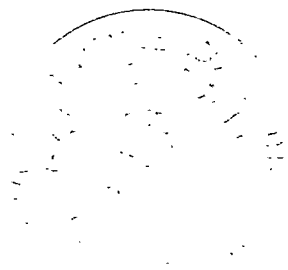
1.6. L'Associazione accoglie e promuove esperienze di volontariato, servizio civile

e cooperazione.

1.7. L'associazione, autonoma e laica, individua nella sua struttura



A AO





la strada per raggiungere una democrazia compiuta, in grado di dare alle tutte persone discriminate una cittadinanza piena, attraverso la democrazia paritaria e partecipativa.

All'interno del nostro statuto, il genere grammaticale femminile è utilizzato con funzione di neutro.

Art. 2 – Finalità (oggetto)

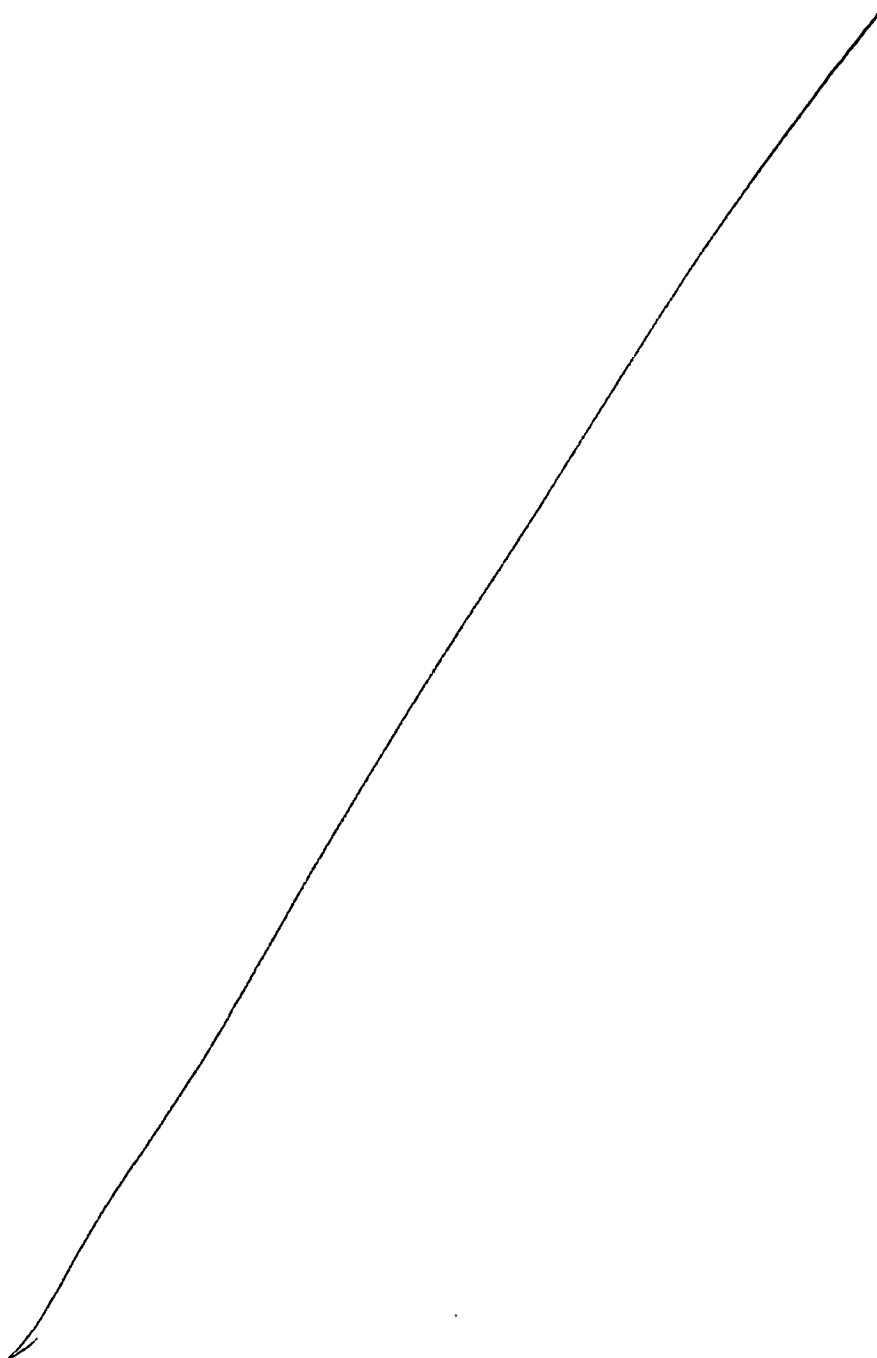
2.1 L'Associazione, ha lo scopo di promuovere e perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e artistico-culturali nei confronti delle associate e/o di terzi, anche per il perseguimento del bene comune.

2.2 Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione s'impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di azione sociale. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L'associazione è costituita per il perseguimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017, e vuole:

- costruire un luogo, reale e simbolico, in cui le donne delle varie generazioni possano ascoltarsi, confrontarsi ed elaborare cultura e politica di genere; sperimentare forme di cittadinanza attiva e d'impegno nella sfera della politica affinché le donne possano essere protagoniste della storia;
- Sperimentare forme di cittadinanza attiva e d'impegno nella sfera della politica affinché le donne possano essere protagoniste della storia;
- ricercare e sperimentare modalità nuove di agire la politica, legata alle

AR ac



sensibilità ed ai bisogni e declinata sui principi d'inclusione, relazione,

partecipazione e cooperazione;

- dare visibilità e valore a sapere, professionalità e competenze che le donne possiedono e che desiderano mettere a disposizione della città;

- difendere i diritti storicamente acquisiti dalle donne e far valere quelli di nuova generazione;

- contribuire a destrutturare gli stereotipi sessisti che creano violenza e ingabbiano le donne in modelli fissi e negano il ruolo che hanno nella società e che alimentano la cultura della violenza di genere.;

- contribuire alla crescita di una società nella quale democrazia, partecipazione, lavoro, linguaggio non abbiano come riferimento un presunto modello "maschile-neutro" che marginalizza le donne e contribuisce al mantenimento degli stereotipi sessisti;

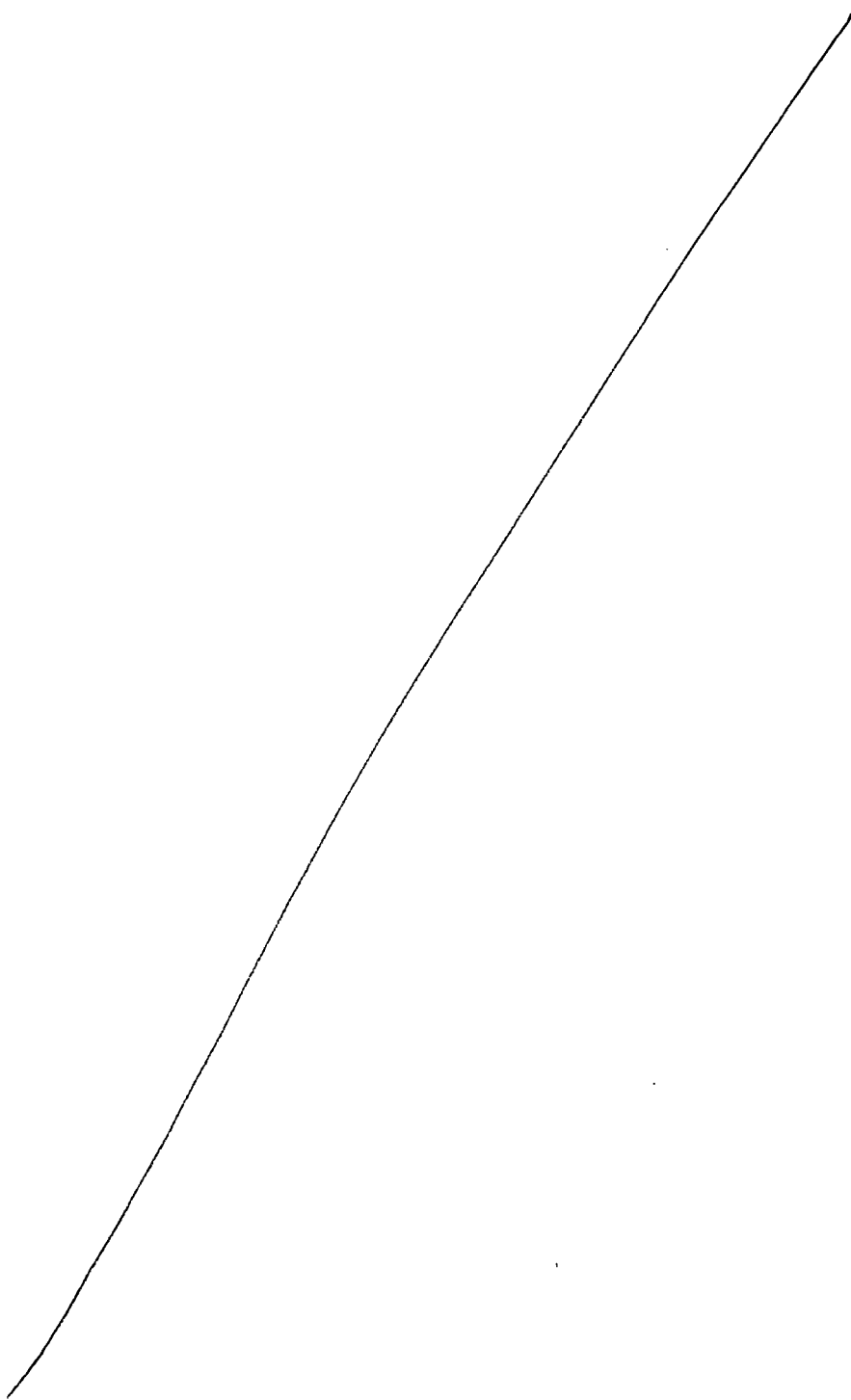
2.3 In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi delle proprie socie in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi delle socie medesime, anche per determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie.

Art. 3 – Attività

3.1 L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento e il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 che precede.

3.2 A tal fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie e avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche e/o private o con queste convenzionate. Per lo svolgimento di tali attività l'Associazione può stipulare convenzioni con le Amministrazioni dello Stato, le

AP Ae



Regioni, gli Enti locali, altri Enti pubblici e quanti perseguano attività simili e può avvalersi anche del concorso di soggetti privati.

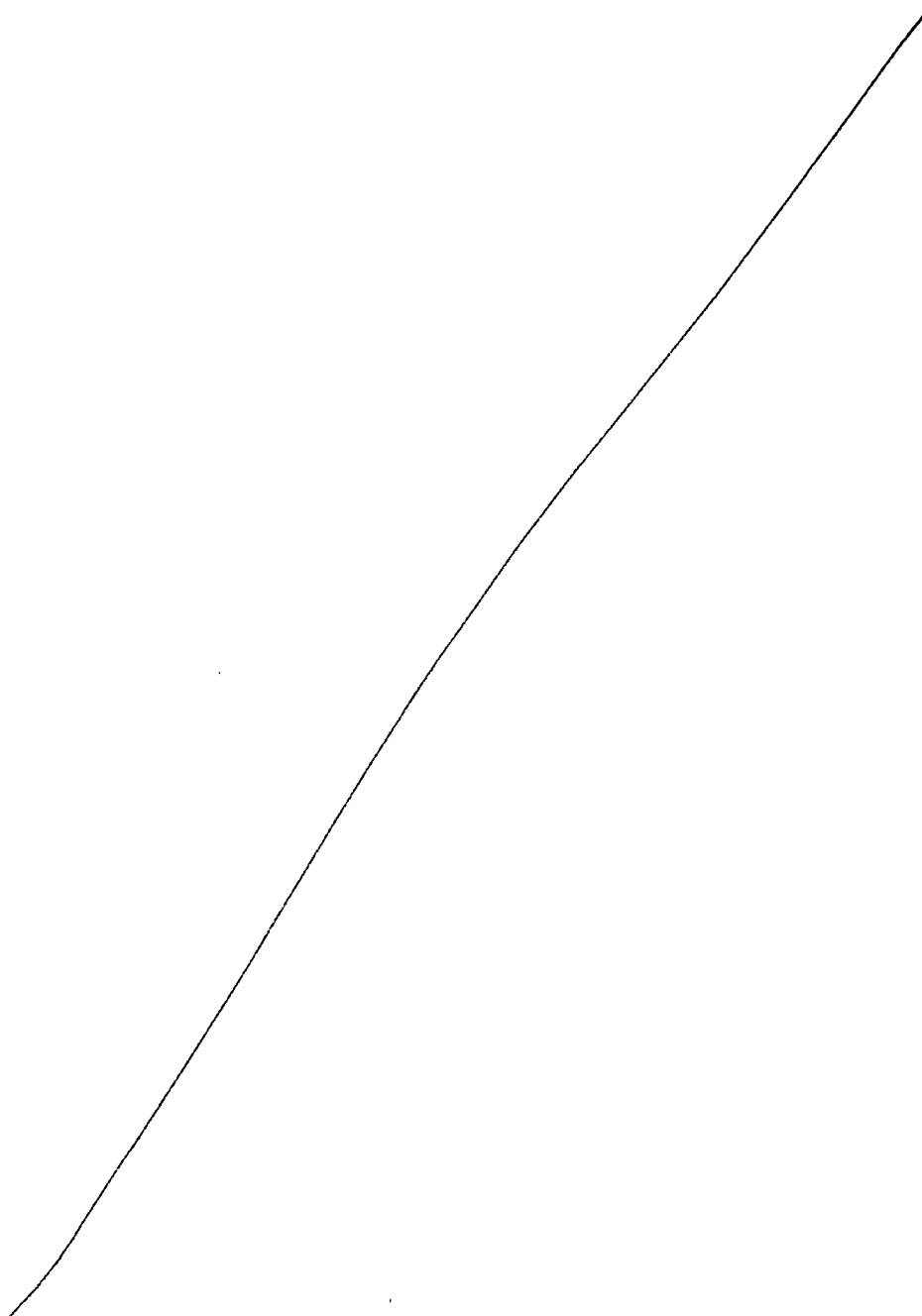
3.3 Sono attività di interesse generale dell'Associazione, ai sensi dell'art 5 del D.lgs. n. 117/2017:

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3.4 Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 l'Associazione può svolgere qualunque attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi. Potrà creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie.

L'associazione si propone di:

- promuovere percorsi culturali e politici, aperti anche agli uomini, con particolare attenzione ai temi di genere, anche con il contributo delle



competenze e dei saperi delle donne della città

- ricercare momenti di confronto con le amministratrici e con gli amministratori sulle scelte politiche e amministrative, soprattutto su quelle che hanno ricaduta sulla vita delle cittadine
- proporre, anche in modo formale, concrete azioni alle amministratrici ed agli amministratori della città;
- creare momenti di confronto con le donne e gli uomini della città, i movimenti e le associazioni di donne e con le donne che militano nei partiti;
- ricercare occasioni di collaborazione con le associazioni, con le istituzioni della città e con i partiti politici anche in vista di iniziative da condurre congiuntamente;
- aprire particolari iniziative interne al confronto con gli uomini che credono nella necessità di un cambiamento culturale del rapporto uomo-donna;
- aderire ad iniziative organizzate da altre associazioni;
- collaborare con le agenzie educative del territorio alla costruzione di percorsi culturali che riconoscano e rispettino le differenze

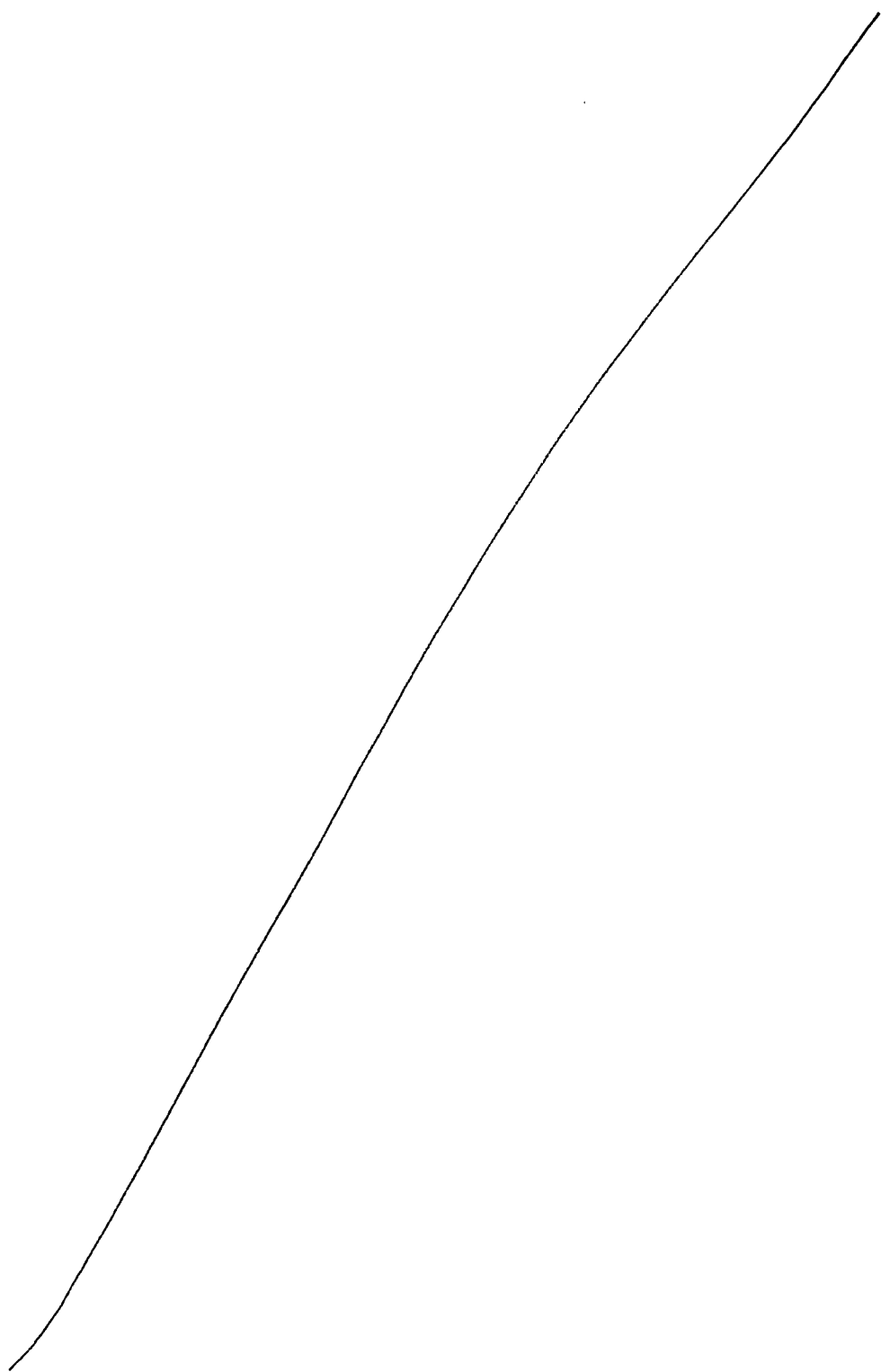
Art. 4 – Le Socie

4.1 L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% delle Aps associate, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione è aperta a tutti e a tutte coloro che, interessati alla realizzazione delle

AR OC



finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali senza distinzione di sesso,

nazionalità, appartenenza etnico, politica e religiosa ed accettino le regole dettate dal

presente Statuto e dai relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti.

L'associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti

inviolabili della persona.

4.2 L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere

disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

4.3 Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione

degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai

doveri nei confronti dell'associazione.

4.4 Le socie sono tenute al pagamento della quota sociale annuale, se fissata

dall'Assemblea ed eventuali contributi straordinari associativi deliberati dagli organi.

Sono tenute all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni e a fare

quanto nelle loro possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali.

4.5 La quota, o contributo associativo, è di carattere annuale, non è rimborsabile,

trasmissibile né rivalutabile.

4.6 Le socie, in caso di recesso, non potranno chiedere all'Associazione la

divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna.

Art. 5 – Diritti e doveri delle socie

5.1 Le socie hanno il diritto a:

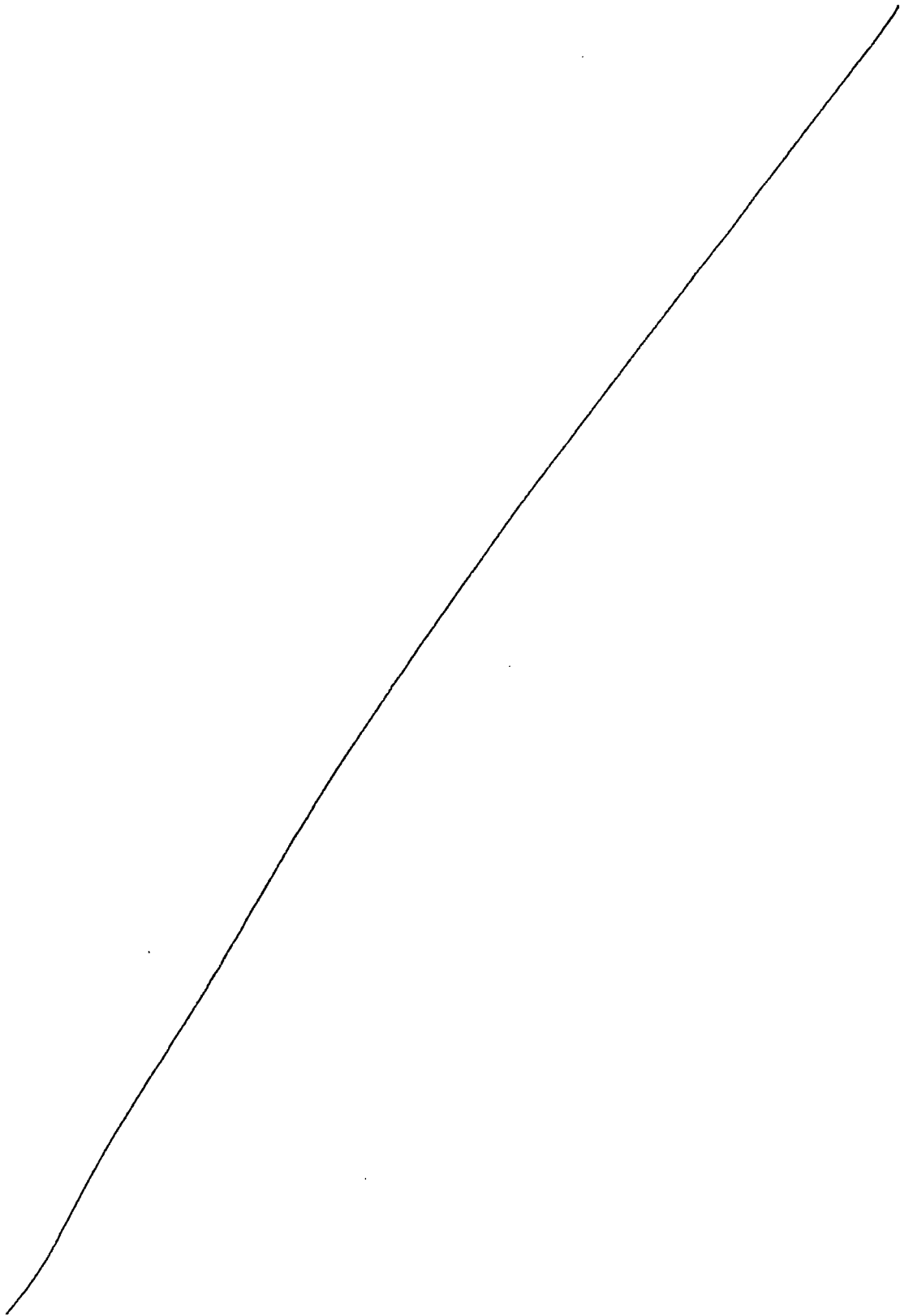
a) Partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse

dall'Associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione

medesima

b) Eleggere gli organi sociali e ad essere elette negli stessi;

c) Esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto economico e



finanziario, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti interni.

5.2. Le socie sono tenute a:

a) Osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali, nonché a frequentare l'eventuale sede;

b) Sostenere scopi e finalità indicate nell'art. 2 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;

c) Corrispondere, nei termini stabiliti, la quota o contributo associativo annuale.

5.3 Per la partecipazione nelle assemblee, l'elezione degli organi, nonché per la votazione delle modifiche statutarie, vige il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 e successive mod. e/o integr.

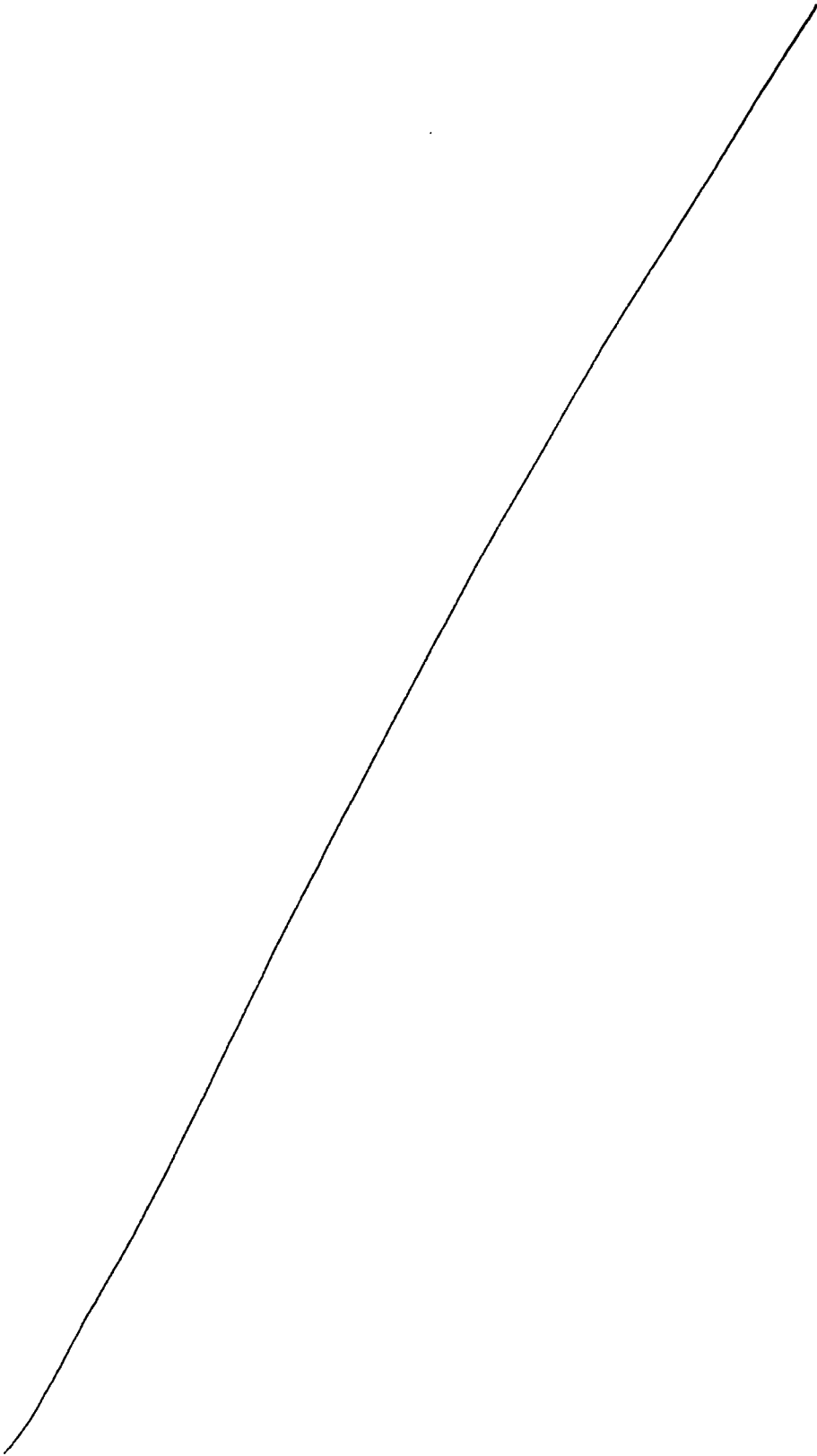
Art. 6 – Ammissione delle socie

6.1 Le richieste di ammissione a socia vanno indirizzate, su modulo appositamente predisposto, all'organo di amministrazione o consiglio direttivo, cui è demandato il compito di accettarle o respingerle.

6.2 La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno della socia ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione, ad attenersi al presente Statuto e all'eventuale Regolamento interno.

6.3 All'atto del versamento della quota sociale, l'interessata assume immediatamente la qualifica di socia. L'iscrizione comunque dovrà essere esaminata e ratificata dal Consiglio Direttivo dell'associazione alla prima riunione utile che dovrà essere effettuata entro trenta giorni. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, in carenza di risposta, la domanda deve intendersi comunque definitivamente accettata. L'esito della valutazione dovrà essere comunicato all'aspirante socia e annotata nel libro socie, se con esito positivo, mentre, in caso di esito negativo, dovranno essere

AP AC



indicate le motivazioni e restituita la quota associativa versata. In caso di diniego

l'aspirante socia, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, potrà

presentare ricorso alla Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva la prima

Assemblea delle socie.

6.4 Le minori di 18 anni possono assumere il titolo di socia solo previo consenso

scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

Art. 7 – Esclusione delle socie

7.1 La qualifica di socia si perde:

a) Per morosità rispetto al pagamento delle quote sociali ordinarie e/o

straordinarie senza giustificato motivo. Le socie sospese o espulse per morosità,

potranno, dietro domanda scritta, essere riammesse pagando una nuova quota

d'iscrizione e dopo aver sanato la morosità pregressa;

b) Per espulsione (considerata misura disciplinare);

c) Per recesso e/o dimissioni;

d) Per scioglimento dell'Associazione;

e) Per causa di morte.

7.2 La perdita della qualifica di socia comporta l'automatica decadenza da

qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.

7.3 La misura disciplinare nei confronti di una socia viene deliberata dal Consiglio

Direttivo nei confronti della socia che:

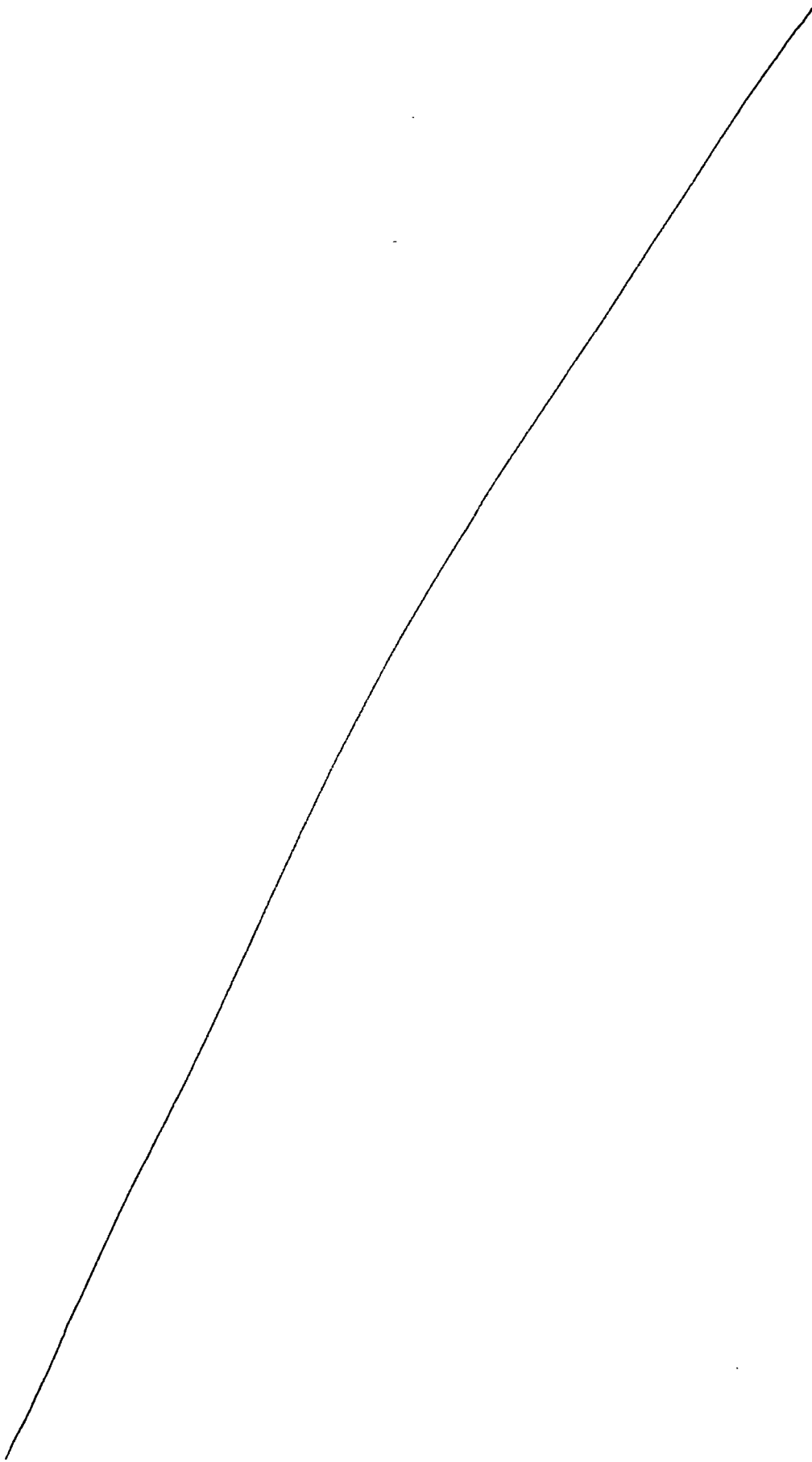
a) Non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni

legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;

b) Svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione e/o denigri o attentanti in

qualunque modo o con qualsiasi comportamento al buon andamento

dell'Associazione;



c) In qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione;

7.4 La socia può recedere/dimettersi dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente dell'associazione;

7.5 In caso di recesso/dimissioni o espulsione la socia deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso/dimissioni o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, delle altre associate e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'associato in caso di recesso/dimissioni.

7.6 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annuale versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

7.7 La sospensione e la radiazione sono decise dal Consiglio Direttivo della associazione a maggioranza dei suoi membri e sono immediatamente esecutive. Tali decisioni dovranno essere rese note alla socia con comunicazione scritta. L'eventuale delibera di esclusione della socia dovrà essere riportata nel Libro soci.

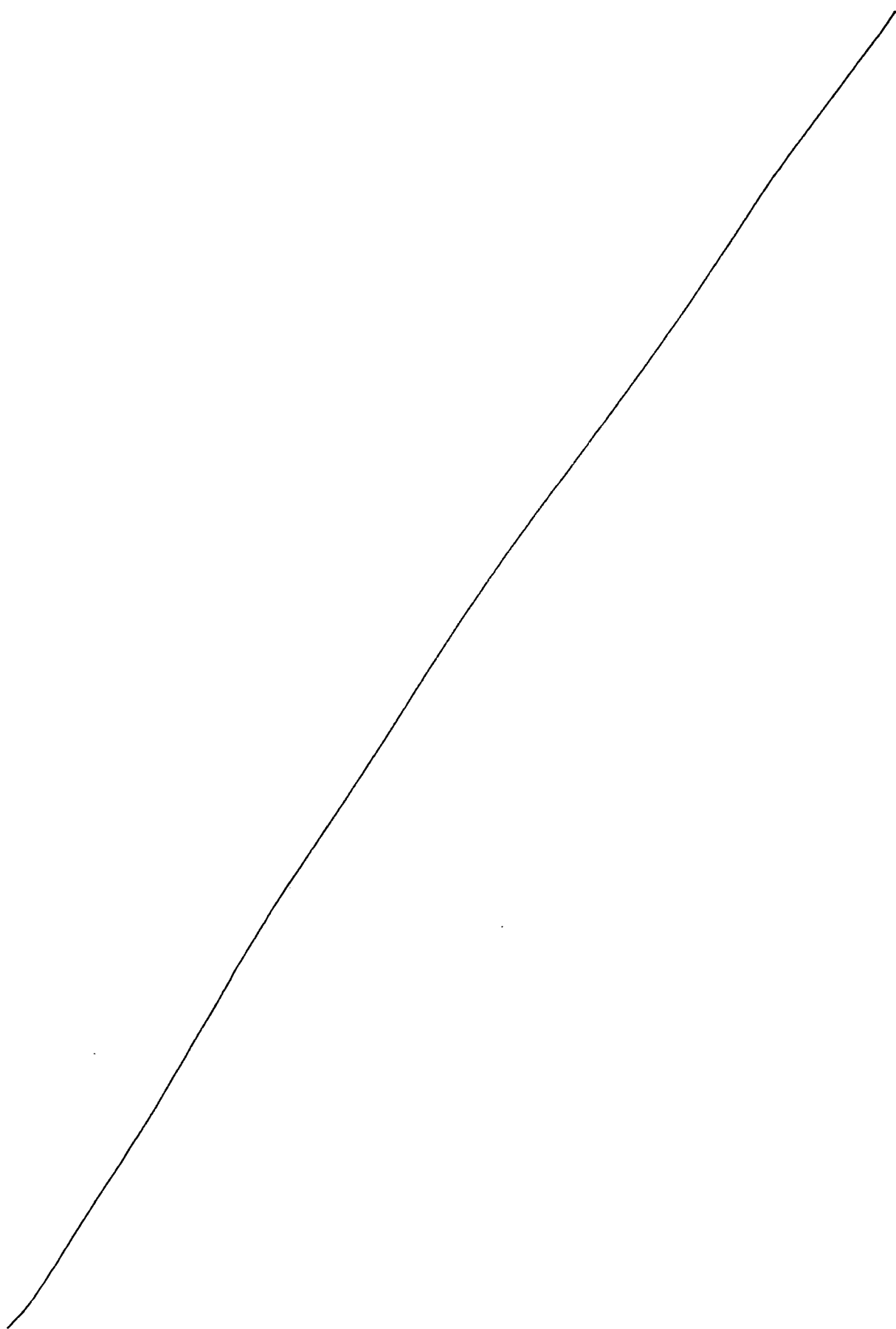
7.8 Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto alla Presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà la prima Assemblea delle socie. Salvo ricorrano specifiche motivazioni espresse nel provvedimento, sino allo svolgimento dell'Assemblea l'applicazione delle sanzioni della sospensione e dell'esclusione resterà sospesa.

A ac

Art. 8 - Organi

8.1 Gli organi dell'associazione sono:

a) Assemblea delle socie;



b) Consiglio Direttivo o Consiglio di Amministrazione;

c) Presidente;

d) Organo di controllo, (Collegio garanti e Collegio revisori dei conti) laddove eletto.

Art. 9 – Assemblea delle socie

9.1 L'Assemblea delle socie è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutte le socie dell'associazione in regola con il pagamento della quota annuale, iscritte da almeno tre (3) mesi nel libro associate, con voto singolo.

Ciascuna associata può rappresentare sino ad un massimo di tre (3) socie nelle associazioni con un numero delle socie inferiore a cinquecento (500) e di cinque (5) associate in quelle con un numero di associate superiore a cinquecento (500).

9.2 L'Assemblea delle socie è convocata dalla presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un decimo (1/10) delle sue componenti: in questo caso l'Assemblea deve essere convocata, con ogni mezzo possibile per garantire la più ampia partecipazione, entro 30 giorni dalla data di richiesta. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo della riunione e l'ora d'inizio.

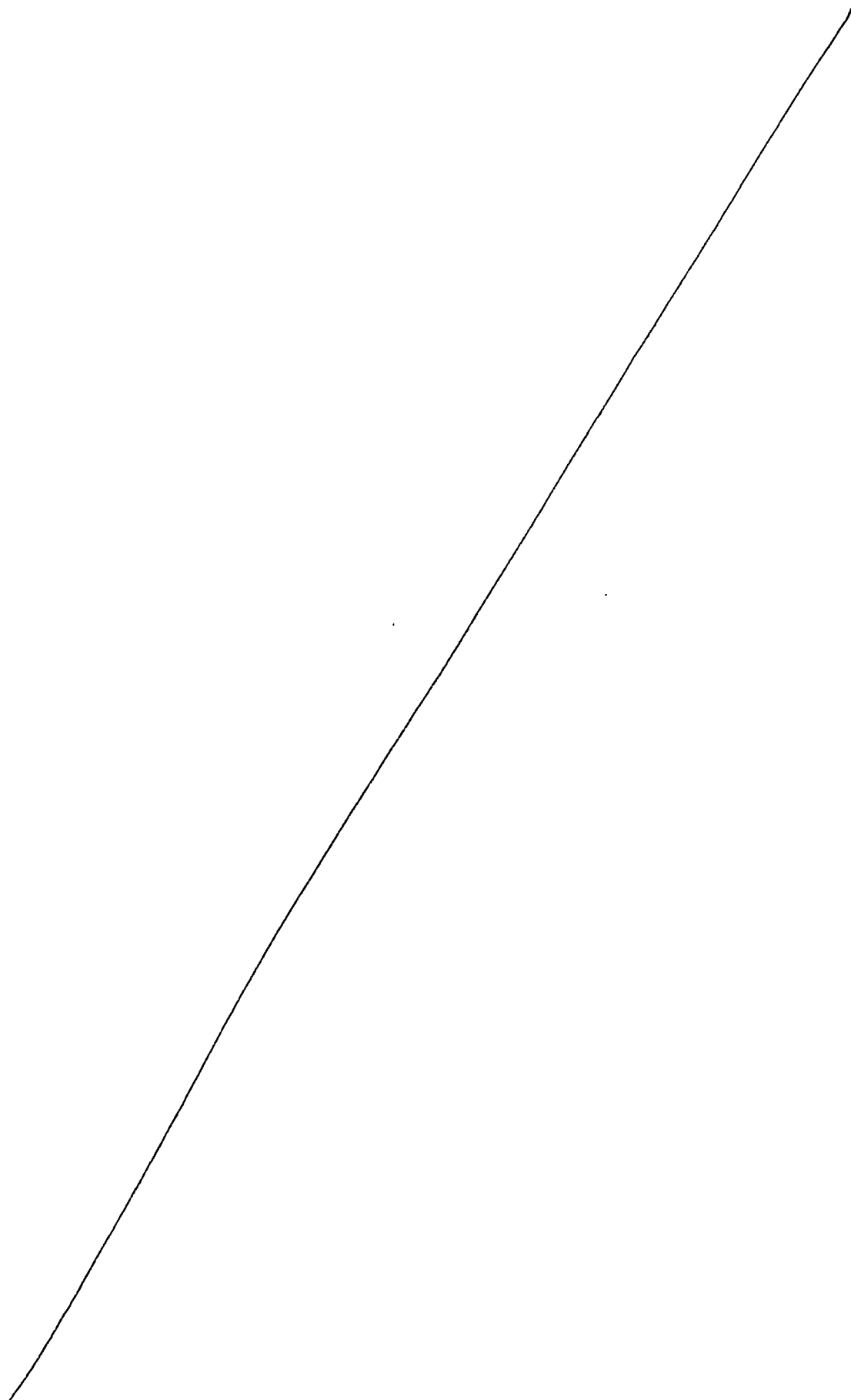
9.3 Le deliberazioni dell'Assemblea delle socie, adottate in conformità al presente Statuto e a maggioranza di voti, sono obbligatorie per tutte le socie, anche se assenti o dissenzienti.

9.4 L'Assemblea delle socie può essere aperta a personalità della cultura e dell'arte e a rappresentanti di enti e istituzioni. Gli invitati non hanno diritto al voto.

9.5 L'Assemblea ordinaria delle socie:

a) Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio la relazione sulle attività sociali svolte;

b) Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio il rendiconto





economico e finanziario o il bilancio o il bilancio sociale o altro strumento ritenuto

idoneo a descrivere e/o a misurare l'impatto sociale dell'associazione;

c) Approva il programma annuale e pluriennale d'iniziativa, di attività, d'investimenti e anche eventuali interventi straordinari;

d) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali e ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

e) Elegge ogni due (2) anni il Consiglio Direttivo alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni dei membri dello stesso, previa determinazione del numero, nonché altri eventuali organi sociali;

f) In mancanza del revisore verifica e delibera sulla regolarità amministrativa e gestionale;

g) Propone le modifiche allo Statuto;

h) Indirizza l'azione del Consiglio Direttivo e ne verifica l'operato;

i) Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

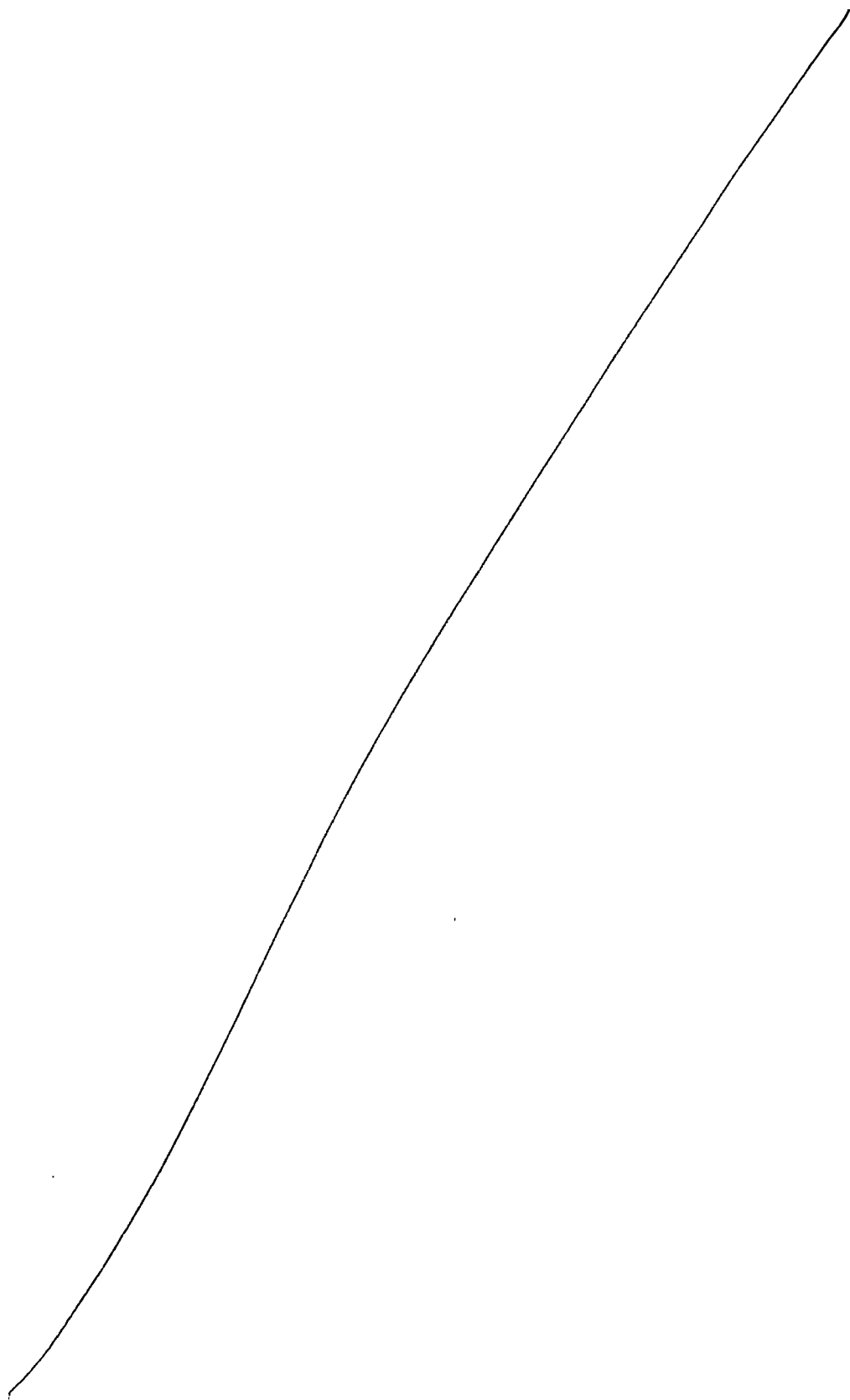
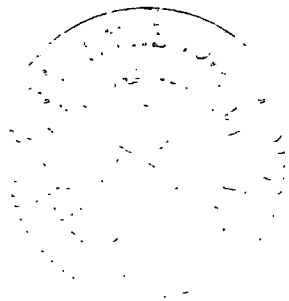
j) Delibera, in fase di ricorso, sulle esclusioni delle socie, in mancanza dell'organo di garanzia;

k) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

l) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza;

h ac

m) È regolarmente costituita in via ordinaria con la presenza della metà più una delle socie. In seconda convocazione, da tenersi almeno 2 ore dopo la prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle intervenute e delibera validamente a maggioranza assoluta delle socie presenti;





n) È convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all'anno; in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un decimo (1/10) delle socie. In tal caso l'Assemblea delle socie dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data di richiesta;

o) Pubblicizza la convocazione delle socie almeno 10 giorni prima mediante avviso affisso alla bacheca della sede dell'Associazione o tramite ogni mezzo possibile per garantire la più ampia partecipazione. La convocazione dovrà contenere il luogo, l'ora d'inizio della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno;

p) È presieduta da una Presidente nominata dall'Assemblea stessa sia in via ordinaria sia in via straordinaria. La Presidente propone una segretaria verbalizzante eletta in seno alla stessa. La votazione sugli argomenti all'ordine del giorno può avvenire per alzata di mano. Le deliberazioni attuate dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura della segretaria che li firma insieme alla presidente.

9.6 L'Assemblea delle socie per il rinnovo degli organi:

a) Stabilisce il numero delle componenti del Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 elementi;

La Presidente dell'Assemblea delle socie comunica alle elette i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione della Presidente e la distribuzione delle cariche;

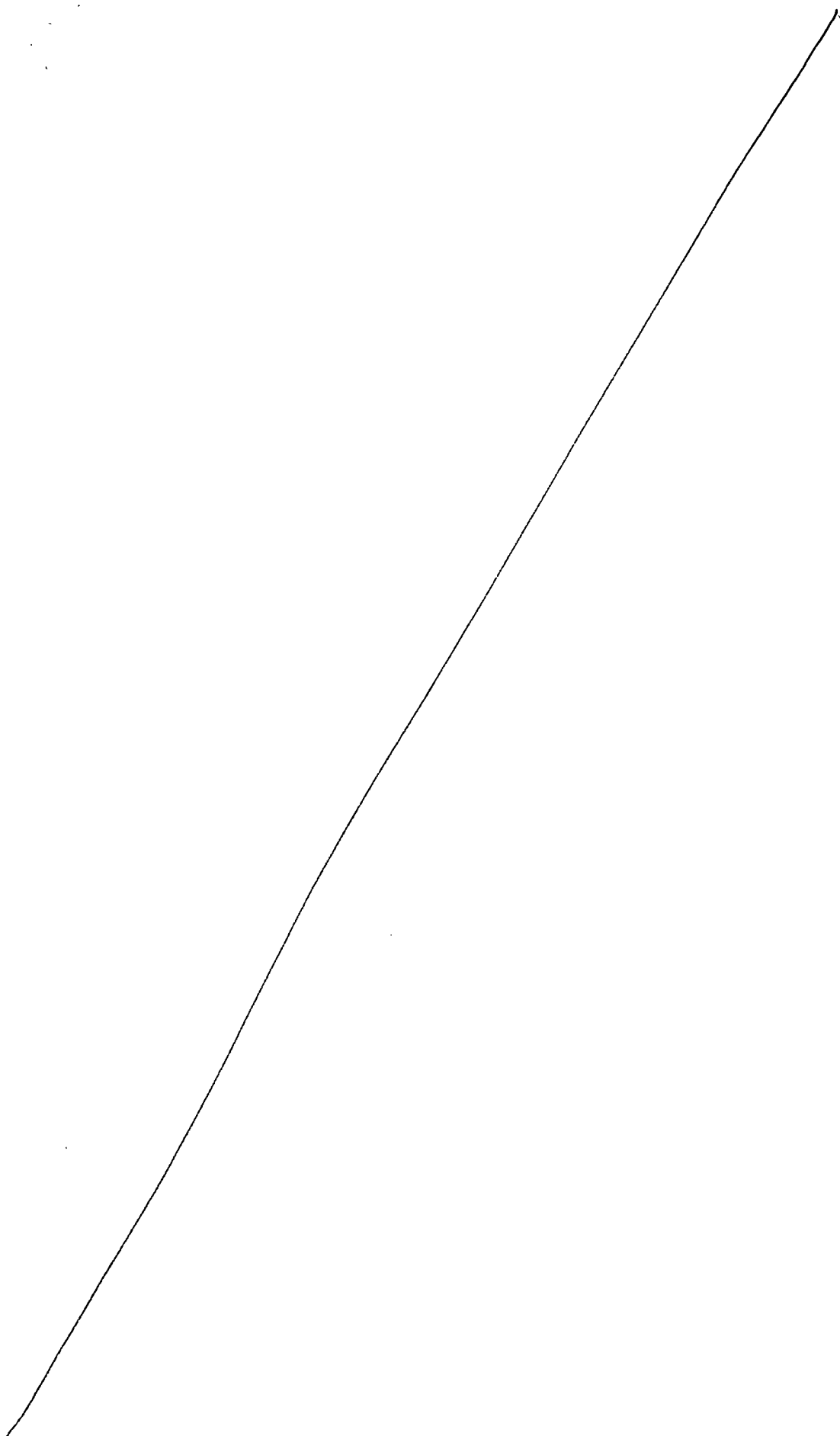
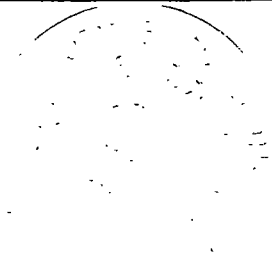
La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dalla consigliera che ha ottenuto il maggior numero di voti;

Dei lavori dell'Assemblea delle socie deve essere redatto processo verbale.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo o di Amministrazione:

R AC





a) È l'organo esecutivo e amministrativo dell'associazione ed è formato con diritto di voto dalle rappresentanti, scelte fra le associate, elette dall'Assemblea delle socie;

b) Elegge al suo interno la Presidente, una o più Vice Presidenti, la tesoriera e/o la Segretaria.

c) Precisa e fissa le responsabilità delle consigliere in ordine all'attività svolta dall'Associazione;

d) Può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate e di cittadini e cittadine non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di programmi particolari;

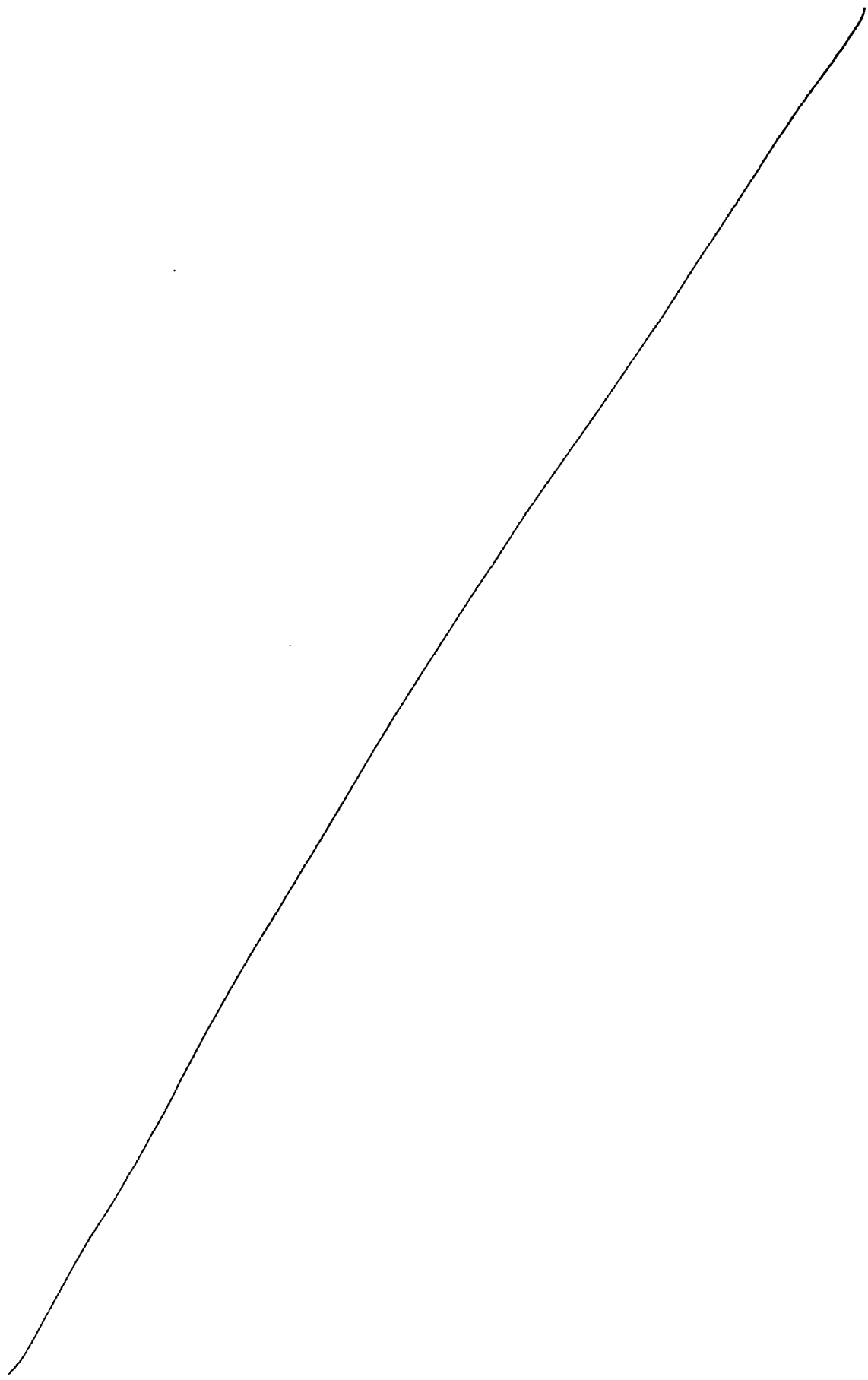
e) Dura in carica due (2) anni. Nel caso venisse a mancare una componente per dimissioni, o altre cause, il direttivo deciderà circa la convocazione di apposita Assemblea per l'elezione della nuova componente o di rimandare l'adempimento alla prima riunione utile dell'Assemblea. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza delle componenti originariamente elette dall'Assemblea, decade l'intero Organo e la Presidente, uscente convoca entro 20 giorni l'Assemblea delle socie per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

Delle deliberazioni assunte è redatto processo verbale a cura della segretaria, che lo firma insieme alla Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione delle socie che richiedano di consultarlo.

Handwritten initials: R ac

10.2 Il Consiglio Direttivo:

a) Formula i programmi dell'attività sociale, redige il rendiconto economico-finanziario con la eventuale relazione di missione, nei casi previsti dalla legge, e lo sottopone all'Assemblea delle socie per l'approvazione. Le modalità di redazione di





tali documenti sono definiti dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legge e valutate le Linee guida adottate in materia, tenuto conto anche delle caratteristiche dimensionali che assumerà il sodalizio nel tempo e l'eventuale impiego di risorse pubbliche. Il Consiglio Direttivo adotta inoltre strumenti di governance e rendicontazione che siano in grado di evidenziare il corretto ed effettivo utilizzo delle risorse messe a

disposizione dell'organizzazione: una rendicontazione che prenda in considerazione le risorse impiegate e le attività realizzate, le risorse umane coinvolte ed i beneficiari nonché gli effetti prodotti dall'attività;

b) Convoca e dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea delle socie;

c) Determina la quota associativa annuale stabilendone importi e termini per il versamento;

d) Stipula tutti gli atti e i contratti dell'attività sociale ivi compresi i conti correnti bancari, nonché ogni altro eventuale rapporto con gli istituti bancari;

e) Definisce i Regolamenti interni ed il regolamento degli eventuali organismi nei quali si articola l'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea delle socie;

f) Delibera l'ammissione delle nuove socie;

g) Decide sulle eventuali misure disciplinari da adottare;

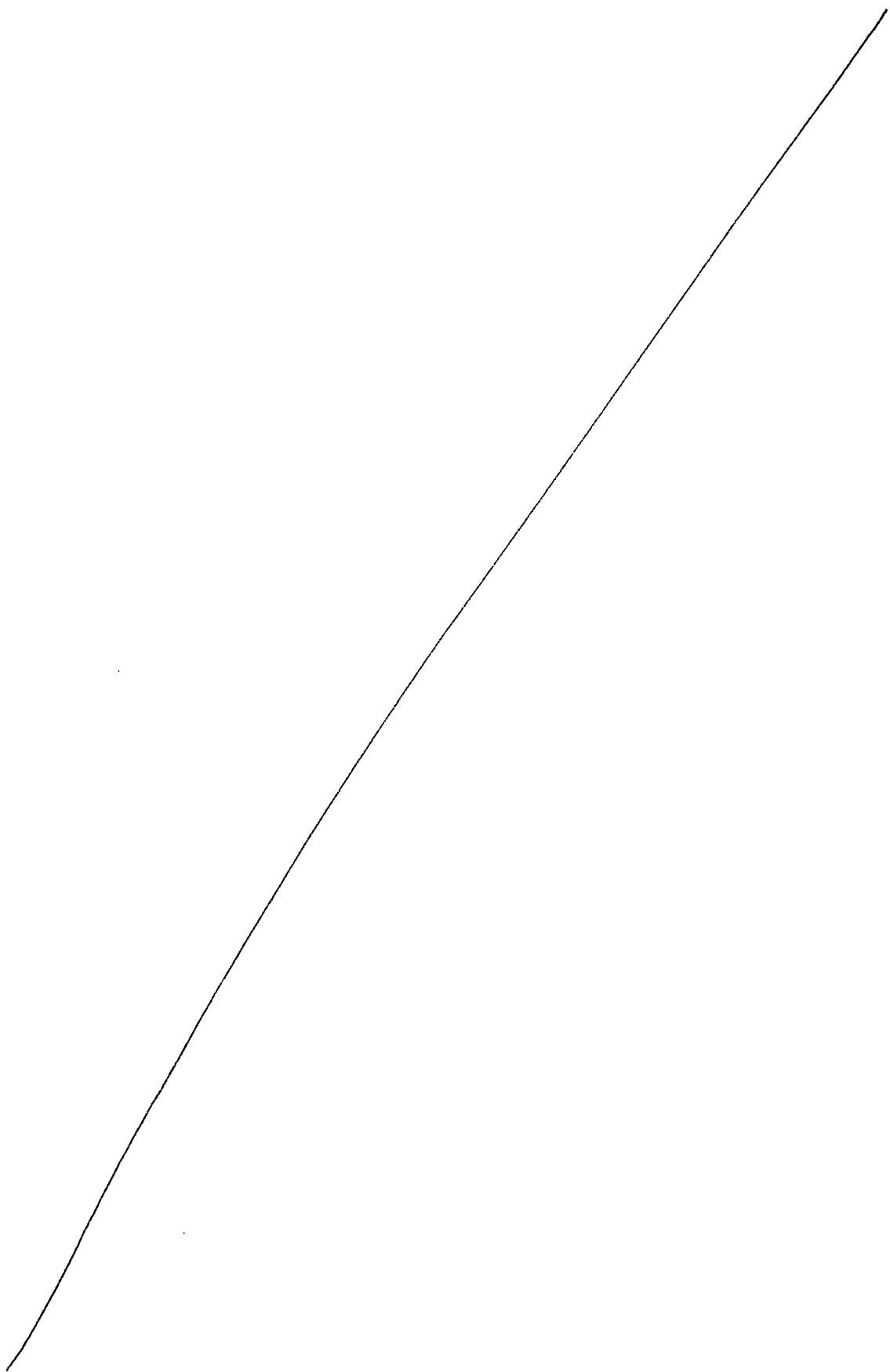
h) Decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

i) È tenuto a verbalizzare le sue decisioni.

Art. 11 – La Presidente

11.1 La Presidente

A. Oc





a) È la legale rappresentante dell'associazione e rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o mediante le sue delegate;

b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo curando l'attuazione delle delibere;

c) Stipula tutti gli atti inerenti all'attività dell'Associazione;

11.2 In caso d'impedimento o prolungata assenza della Presidente, la Vice Presidente la sostituisce nei suoi compiti. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave della Presidente, il Consiglio Direttivo dell'associazione è convocato dalla Vicepresidente.

11.3 La Presidente uscente è tenuta a dare regolari consegne alla nuova Presidente entro 20 giorni dalla nuova elezione. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del nuovo Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 12 – Gratuità degli incarichi e socie lavoratrici

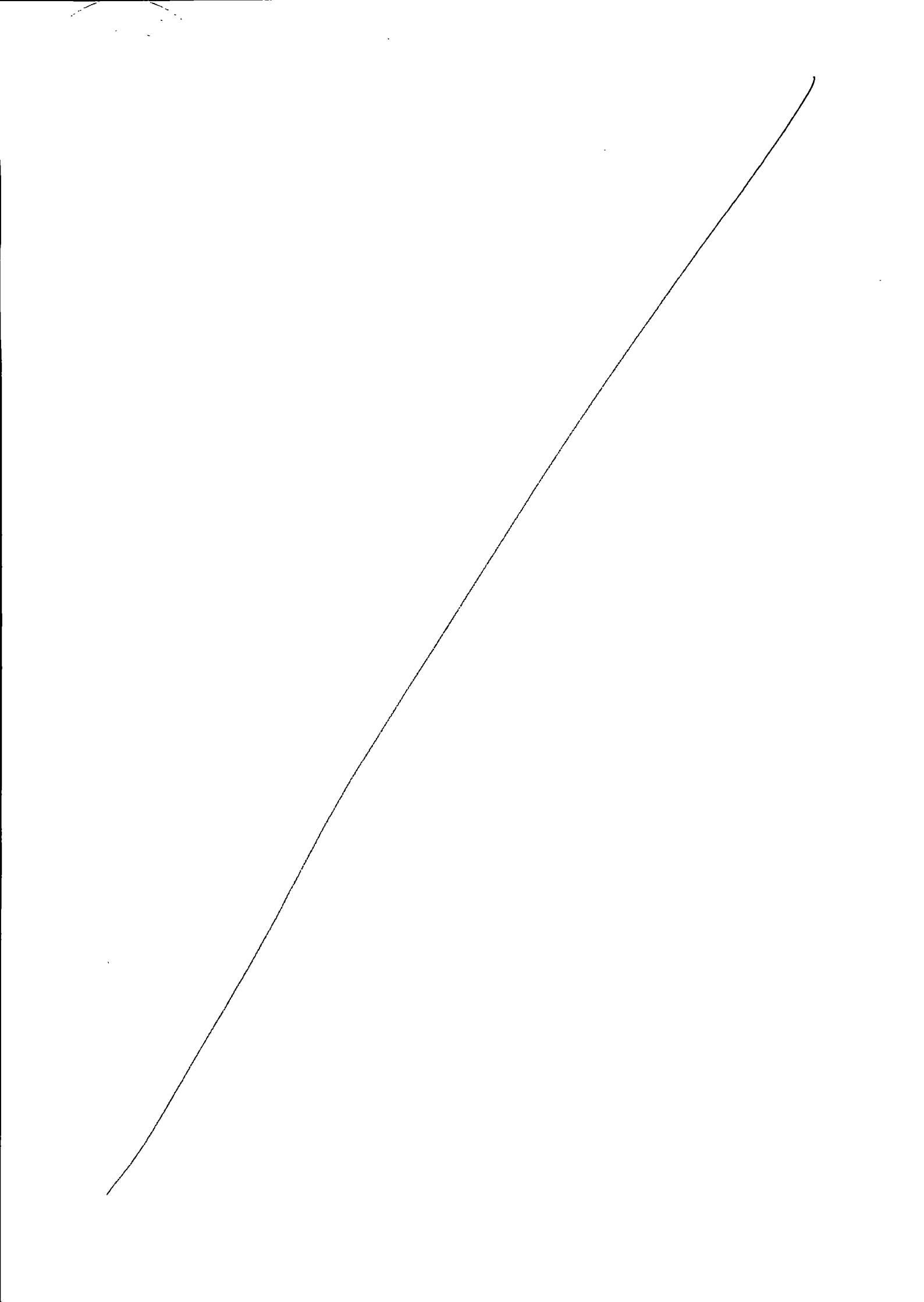
L'Associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. 117/2017.

Alle volontarie potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17 d.lgs. 117/2017. I rimborsi spese forfettari sono ammessi esclusivamente nei limiti indicati dall'art. 17, comma 4, del d.lgs. 117/2017.

Laddove sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale,

Al *ac*





l'Associazione potrà avvalersi di lavoratori e lavoratrici subordinati ovvero prestatori di lavoro autonomo ovvero di qualsiasi altra forma di lavoro. In ogni caso il numero dei Lavoratori e delle lavoratrici non potranno essere superiori al cinquanta per cento del numero delle volontarie ovvero al cinque per cento del numero delle socie.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere le volontarie dell'associazione.

Art. 13 – Rappresentanza e poteri

13.1 La Presidente è la legale rappresentante dell'Associazione nei confronti di terzi.

13.2 L'Associazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte dalla sua legale rappresentante ovvero da chi ne ha legittimamente i poteri.

13.3 La Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione anche in giudizio.

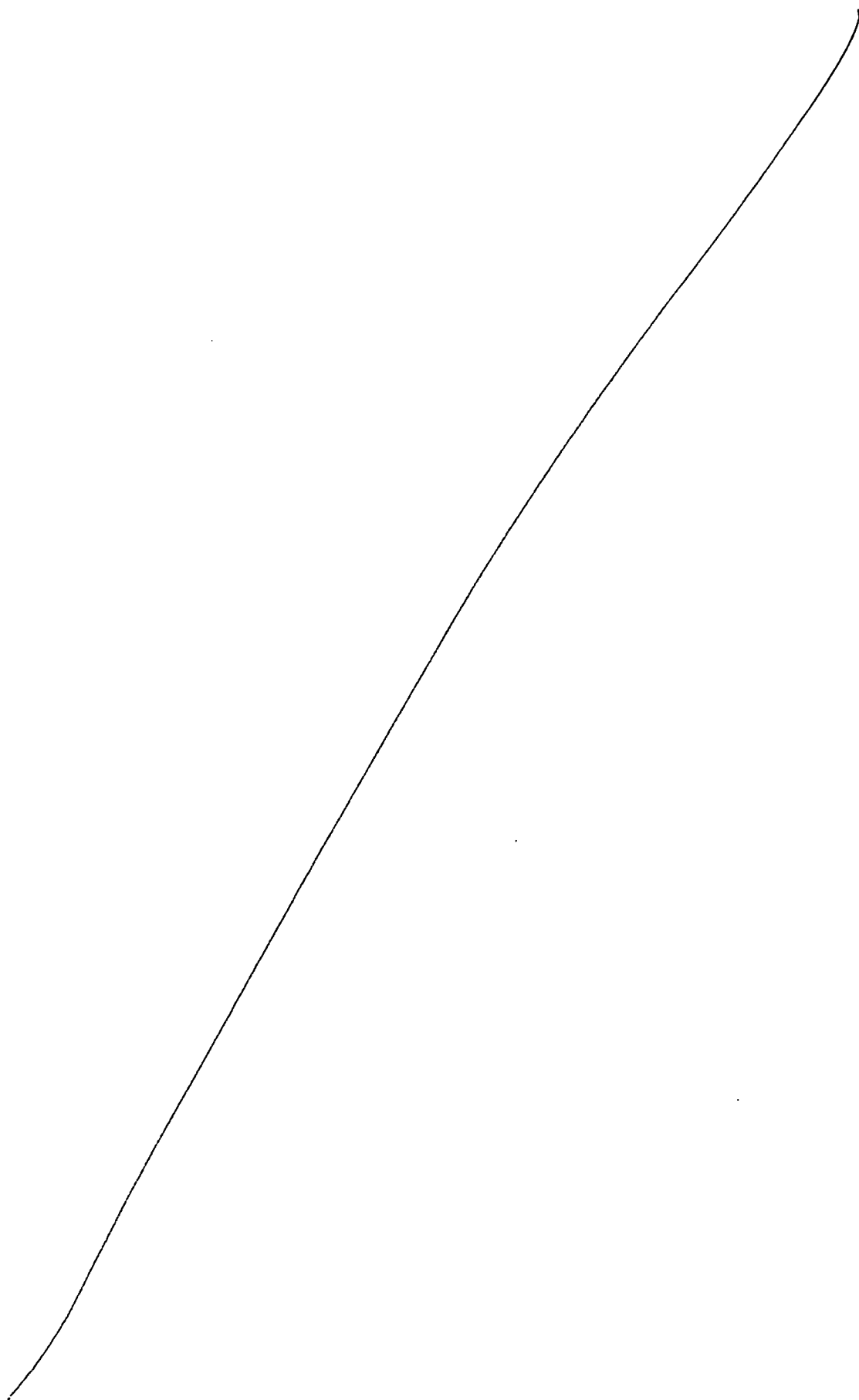
13.4 Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario è sufficiente la firma della Presidente, oppure quella della componente del Consiglio Direttivo a ciò designato.

13.5 Il Consiglio Direttivo può nominare un'altra componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione della componente designata, in caso di assenza o impedimento di quest'ultima.

13.6 Qualsiasi impegno che comporti responsabilità finanziarie deve risultare da apposito processo verbale.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a

Di ac



conoscenza.

Art. 14 – Modifiche Statutarie

14.1 Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo (1/10) delle associate;

14.2 Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti (3/4) delle associate e il voto favorevole della maggioranza delle presenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno un terzo (1/3) delle associate e con il voto favorevole dei due terzi (2/3) delle presenti.

Art. 15 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno e con la presenza di almeno tre quarti (3/4) delle socie e con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) delle intervenute. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra le socie, che ne stabiliranno le modalità. In ogni caso è esclusa e vietata qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra le socie.

Art. 16 – Risorse economiche

16.1 L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

a) quote erogazioni, offerte e contributi delle associate;

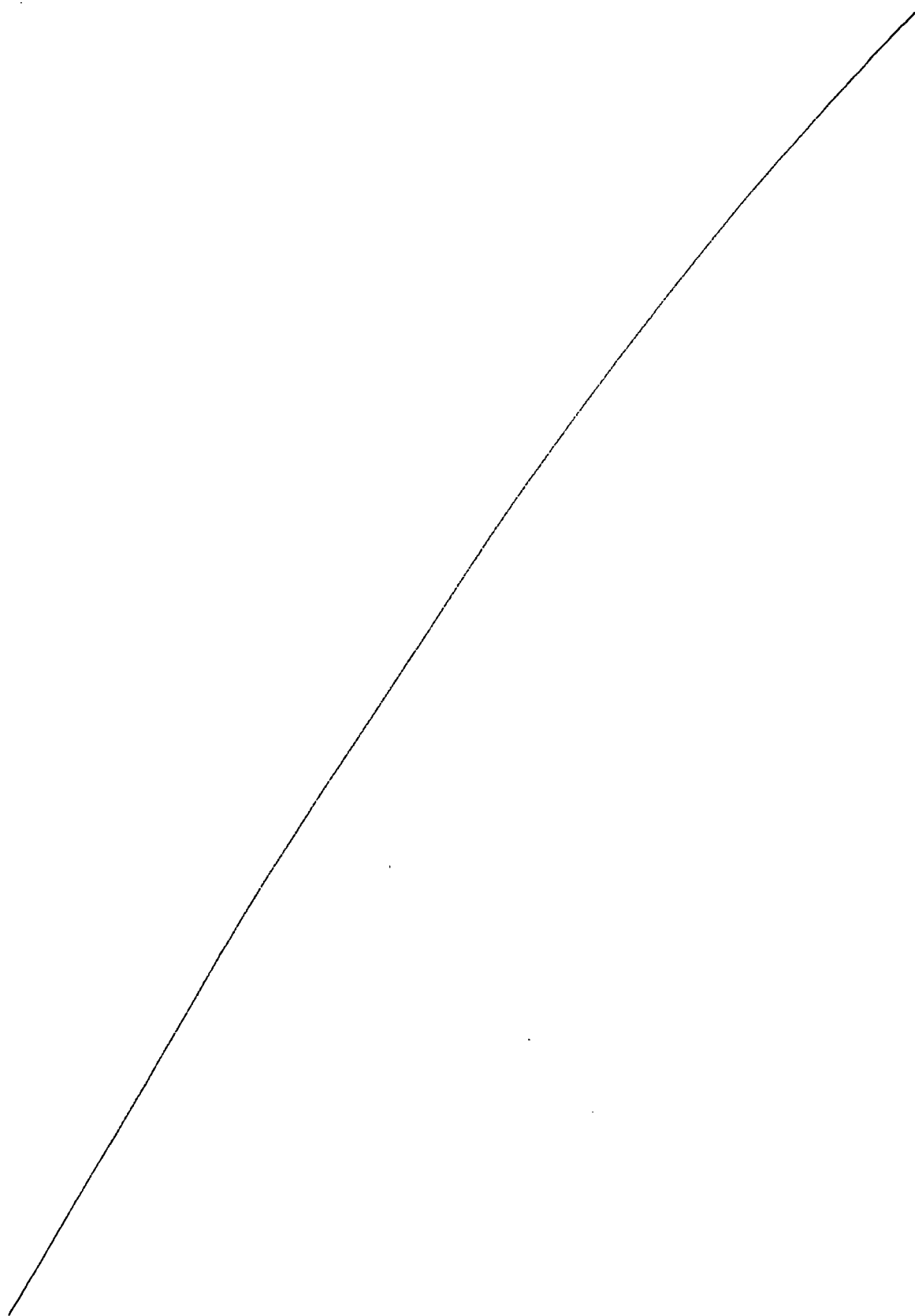
AE AE



- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi alle associate e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, secondaria e strumentale, e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- g) erogazioni liberali delle associate e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (raccolta fondi), quali feste e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di raccolta fondi;
- i) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- j) Partecipazioni societarie ed investimenti in strumenti finanziari diversi, nonché gli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- k) Entrate derivanti da vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito per finalità di sovvenzione;
- l) altre entrate compatibili con le finalità sociali degli Enti del Terzo Settore.

Da ac

16.2 L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche





f

finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

16.3 È fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione, secondo le delibere degli organi competenti, a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

16.4 È fatto divieto di ripartire, anche in modo indiretto o differito, proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra le associate.

Art. 17 – Rendiconto economico

17.1 L'anno finanziario e sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

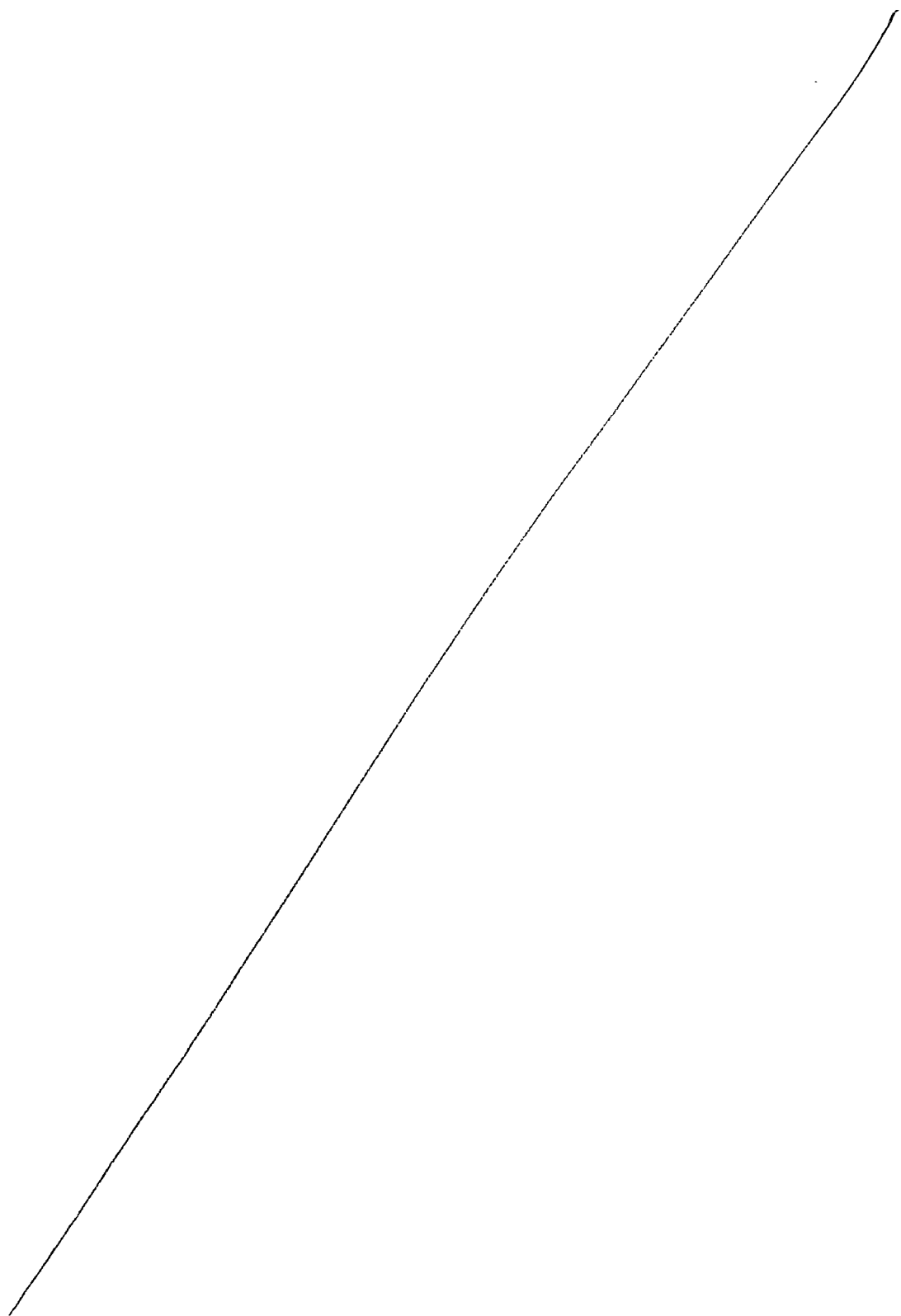
17.2 Il rendiconto economico finanziario, ovvero - nei casi previsti dalla legge - il bilancio di esercizio o il bilancio sociale, viene predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea delle socie.

17.3 L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

17.4 L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto e di quelle ad esse direttamente connesse nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D.lgs. 117/2017.

h qc

Art. 18 – Organo di controllo e revisore legale dei conti





Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 30 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea delle socie nominerà un Organo di controllo monocratico o collegiale, secondo i requisiti con le funzioni indicate nella medesima norma.

Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 31 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea delle socie nomineranno un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

Art. 19 – Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro socie, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea delle socie, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione delle socie per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi Consigliere.

Art. 20 – Processi verbali

20.1 Tutti gli organi dell'Associazione debbono redigere verbale delle riunioni, sottoporlo all'approvazione nella seduta successiva, custodirlo in archivio.

Art. 21 – Disposizioni generali

21.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide e si rinvia espressamente alle norme contenute nel Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 e succ. mod. ed integr.), nel Codice Civile e nella legislazione vigente, nazionale e regionale.

Letto e sottoscritto.

Anna Benvenuto

Angelo Celli

An *Ac*

